

**LA “PROPOSTA VELTRONI” PER LA NUOVA LEGGE
ELETTORALE:
SPUNTI DI RIFLESSIONE ED IPOTESI DI FUNZIONAMENTO (1)**

di Giuseppe Laneve
e
Alessandro Sterpa

(pubblicato su www.regionalismi.it)

14 novembre 2007

1. Le ragioni del dibattito sulla legge elettorale.

L’esito negativo del referendum costituzionale del giugno 2006 ha registrato, tra le sue conseguenze, quella di collocare per un certo periodo di tempo il testo costituzionale sotto una campana di vetro, in modo tale da renderlo impermeabile alle nuove pressioni di riforma. Si è prodotta una sorta di zona cuscinetto volta a tutelare e difendere il testo così come salvato dal no referendario.

Superata questa fase, il dibattito sulla riforma costituzionale nel Paese è ripartito “regolarmente” poggiandosi, a dire il vero, per lo più sulla consapevolezza, che pare ormai acquisita, di dover puntare a pochi e mirati interventi piuttosto che a una Grande Riforma.

Seppur sviluppatosi parallelamente al tema delle riforme costituzionali, il dibattito attorno la legge elettorale ha per così dire conservato una sua autonomia e, diversamente dal primo, non si è mai sopito. Va rilevato come un dato, infatti, la circostanza per cui, a fronte di uno scontro politico che dall’inizio della legislatura ha mantenuto con costanza i toni aspri e gli atteggiamenti del “muro contro muro”, un pressoché minimo comune denominatore si è

1 Il lavoro nasce dalle riflessioni congiunte dei due Autori. In ogni caso, i paragrafi 1 e 4 sono stati redatti da Giuseppe Laneve, mentre i paragrafi 2 e 3 sono stati redatti da Alessandro Sterpa.

costruito attorno alla necessità di modificare l'attuale sistema elettorale. Certo, poi, sulle modalità e sui tempi di tali modifiche ogni attore politico è sostanzialmente rimasto sulle sue posizioni, alimentando uno scontro che, partito sin dall'approvazione dell'attuale legge n. 270 del 2005, e proseguito sulla scia delle proposte di abrogazione avanzate su di essa dai quesiti referendari, negli ultimi tempi, ha segnato un'ulteriore accelerazione.

Le ragioni che hanno portato il mondo politico istituzionale a compattare energicamente la concentrazione sulla riforma elettorale sono distinte, seppur fortemente connesse.

Innanzitutto, l'instabilità diffusa che vive l'attuale compagine governativa non consente di scartare mai con certezza l'ipotesi di una fine anticipata della legislatura: e la possibilità di andare alle urne con l'attuale legge – considerata trasversalmente inadeguata – spaventa tutti. C'è poi la “minaccia” pendente del referendum: l'attesa per la pronuncia della Corte sull'ammissibilità dei quesiti, unita agli interrogativi su quali potrebbero essere gli effettivi scenari a seguito di un'eventuale esito positivo della consultazione elettorale spingono verso una rivisitazione della stessa legge che possa anche aggirare il referendum. Ed, infine, vi è la novità tutta politica della nascita del Partito democratico che ha drasticamente mutato, e molto probabilmente in modo ancora non definitivo, la composizione partitica e le aggregazioni elettorali in Italia.

Alla luce di questo quadro, e per evitare al dibattito stesso sulla riforma elettorale una deriva tutta politica, si avverte l'esigenza di fissare qualche punto fermo, con l'orecchio ben teso verso quelle proposte di modifica della legge che, per sistematicità e praticabilità, appaiono le più complete.

In primis, è opportuno, anche in presenza di una dottrina uniforme, ribadire la necessità di superare l'attuale legge che ha concentrato in sé una serie di difetti strutturali. Tra questi, due quelli assolutamente inaccettabili: per un verso, l'altissimo rischio di maggioranze divergenti tra Camera e Senato, che tradotto in termini politici significa quasi certezza di ingovernabilità, sul quale incide in modo pesante, oltre al problematico premio regionale al Senato, l'accoppiata tra bicameralismo perfetto e legge maggioritaria; per l'altro, la netta frattura praticata all'interno del processo democratico di scelta dell'eletto da parte dell'elettore e realizzata con il meccanismo delle liste bloccate.

A ciò non può non aggiungersi il pieno fallimento di uno degli obiettivi per cui tale formula maggioritaria era stata pensata, vale a dire ridurre la frammentazione dei partiti che, al contrario, ha registrato una progressiva evoluzione.

In una prospettiva di riforma della legge elettorale che voglia ripulire il sistema dalle asperità consolidate negli anni, dalla cronica rissosità delle diverse fazioni e che soprattutto si muova finalmente nella direzione di preparare un terreno fertile non solo per la creazione numerica di una maggioranza parlamentare, quanto piuttosto per la garanzia di una maggioranza parlamentare coesa al suo interno e dunque capace di perseguire il suo indirizzo politico, non si deve perdere di vista un altro dato certo della dottrina costituzionalistica e politologica: “le leggi elettorali non possono forzare il sistema politico. Nel caso italiano, questo vuole dire che non si può utilizzare la formula elettorale per costruire in forma coatta il bipolarismo; le formule elettorali possono assecondare tendenze in atto, non certo imporle”². Compito delle leggi elettorali è dunque quello di consentire a tendenze già manifestatesi nel sistema di concretizzarsi e creare quelle condizioni minime per la loro stabilizzazione.

La consapevolezza di questa funzione della legge elettorale tradotta nell’esperienza vissuta all’interno del nostro sistema negli ultimi quindici anni conduce probabilmente verso l’abbandono della formula del maggioritario: in particolare del maggioritario di schieramento dove all’elettore è imposta una identificazione esclusiva con lo schieramento senza la forza di mediazione rappresentata da un candidato particolarmente forte e credibile; dove un premio di maggioranza irrazionale, come quello che attualmente scatta per la Camera, costringe ogni schieramento a rastrellare alleanze pre (e solo funzionali alle) elezioni con le più disparate forze politiche capaci di esprimere una pur minima rappresentatività che, di conseguenza, acquistano notevoli poteri di ricatto e di veto nei confronti dello stesso schieramento.

Un sistema che – nell’inseguire il “mito” dell’equazione bipolarismo-alternanza – ha di fatto imposto una contrapposizione esasperata e sterile tanto tra i due schieramenti principali, quanto all’interno degli stessi.

E allora, forse, l’ipotesi auspicabile si sposterebbe definitivamente verso una formula di tipo proporzionale, più compatibile con uno sfondo costituzionale caratterizzato da un bicameralismo paritario, che possa:

- mantenere una polarizzazione del sistema politico attorno comunque ai grandi partiti, senza però obbligare alla bipolarizzazione forzata;
- salvaguardare i partiti medi ma al tempo stesso penalizzare i più piccoli per ridurre la frammentazione;
- tutelare quelle forze politiche realmente radicate nei territori;
- non costringere ad una pre-alleanza elettorale forzata;

² [B. Caravita, *Per una legge elettorale che superi un bicameralismo coatto*](#), in *La riforma elettorale* (a cura di Astrid), Roma, 2007, p. 180.

- restituire al titolare del diritto di voto la pienezza della sua scelta³.

2. Un sistema “a base proporzionale, ma ad azione maggioritaria”.

Le prime indicazioni emerse dal dibattito politico e scientifico su quella che è stata definita la “proposta Veltroni”, pur non definendo ancora i particolari del progetto di riforma, permettono comunque di sviluppare già ora alcuni ragionamenti.

In questa sede, cercheremo di delineare i contenuti essenziali della proposta, di ricostruirne il complessivo funzionamento tecnico e, infine, di ipotizzarne l’impatto sul sistema partitico e politico italiano.

La caratteristica strutturale della proposta è quella di costruire un sistema che potremmo definire “a base proporzionale, ma ad azione maggioritaria”.

Vediamo perché si tratta di un sistema “a base proporzionale”.

In ciascuna circoscrizione (si tratta di circoscrizioni piccole) è eletto un ridotto numero di parlamentari (ossia 12, 14 o 16) sulla base dei voti ottenuti dai singoli partiti che concorrono alla competizione.

Poniamo l’esempio che una circoscrizione elegga 12 deputati (o 12 senatori)⁴. Il territorio della circoscrizione è suddiviso in 6 collegi uninominali (ossia porzioni territoriali più piccole della circoscrizione) ed in ogni collegio la sfida politica è caratterizzata dalla competizione tra i singoli candidati di ciascun partito (Tizio per il partito A, Caio per il partito B, Sempronio per il C e così via) al seggio uninominale del collegio; ognuno dei singoli competitori è affiancato da una lista di altri candidati per ciascun partito che sostiene il proprio candidato maggioritario.

Poiché l’elettore dispone di un solo voto, votando per il candidato per l’elezione uninominale (che sembrerebbe una sorta di “capolista staccato dalla lista”) si vota automaticamente anche per il partito collegato e per la lista già redatta dei candidati di quel partito.

In questo modo, sono eletti, innanzitutto, i singoli candidati di ciascuno dei 6 collegi che – nella competizione uninominale maggioritaria – hanno ottenuto più voti; ciascun collegio elegge un parlamentare nella persona del candidato più votato, proprio come se fosse un collegio uninominale maggioritario a turno unico. È sufficiente che il candidato abbia

³ Su tutti questi requisiti cfr. idem, p. 183, dove l’A., nella consapevolezza delle difficoltà che comporterebbe la modifica delle attuali circoscrizioni in Italia, propone di adottare, all’interno delle stesse, un divisore corretto secondo il modello 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / ecc. Si tratta di un modello simile a quello rintracciabile nella proposta Veltroni.

⁴ Cfr. l’allegato 1.

ottenuto anche un solo voto di più degli altri, senza che debba raggiungere la maggioranza assoluta dei votanti.

Tuttavia, una volta eletto il primo di ogni collegio (per un totale di sei eletti) rimangono da assegnare altri sei seggi. Per far questo, si utilizza un riparto proporzionale con il metodo del divisore, secondo la formula d'Hondt: si calcola la cifra elettorale di ciascun partito sommando i voti che i candidati maggioritari hanno ottenuto in ciascuno dei sei collegi e questa cifra è divisa per 1, 2, 3, 4, 5, 6... fino eventualmente a 12, al fine di calcolare quanti seggi spettano a ciascuna lista, compresi quelli già ottenuti nei collegi uninominali. Se il Partito B ha eletto tre candidati nei collegi uninominali e gliene spettano complessivamente cinque, occorrerà eleggere altri due candidati (tuttavia, se il Partito B ha eletto tutti e sei i candidati nei collegi uninominali, spettandogliene complessivamente solo cinque, rimarrà il seggio aggiuntivo e si procederà ad una riduzione del numero dei seggi spettanti agli altri partiti, essendo il numero dei parlamentari già predeterminato in Costituzione).

Una volta stabilito il numero di seggi complessivamente spettanti a ciascun partito, si provvede all'elezione degli altri candidati tra i più votati, che saranno i candidati uninominali non eletti, ma comunque "meglio piazzati", in ciascun collegio. Un partito, infatti, eleggerà i candidati della propria lista bloccata solo quando supererà il 50% dei seggi (o se si avvicinerà al 50% dei voti), perché in quel caso i 6 candidati uninominali non saranno sufficienti ad assicurare al partito la spettante percentuale di seggi e si dovrà far riferimento alle liste. Presupponendo che la lista bloccata dei candidati di ciascun partito sia la stessa in tutti i collegi della circoscrizione, saranno proclamati eletti i candidati in ordine di presenza nella lista.

Questo sistema rischia però di mettere a repentaglio le elezioni dei *leaders* dei partiti intermedi, i quali difficilmente vincerebbero nei collegi uninominali e non potrebbero mai sapere con certezza qual è il collegio da cui esce il miglior perdente del loro partito. Per ovviare a questo evidente inconveniente si potrebbe, secondo una proposta già avanzata da Franco Bassanini, prevedere che, nel caso non vi siano candidati vincenti nei collegi uninominali, il primo eletto di una lista sia, non già il miglior perdente nei collegi uninominali, bensì il capolista della lista circoscrizionale.

Ora, cerchiamo di capire perché, pur essendo un impianto "a base proporzionale", si tratterebbe di un sistema "ad azione maggioritaria".

In primo luogo, la proposta in esame comporta che i partiti si trovino innanzi ad una soglia di accesso alla ripartizione dei seggi piuttosto elevata. Il fatto che si tratti di circoscrizioni di ridotte dimensioni (demografiche ed elettorali) – infatti - comporta una

clausola di sbarramento implicita che deriva dal fatto che, matematicamente, in quella circoscrizione il partito che volesse aspirare ad ottenere almeno un seggio deve superare una quota di sbarramento piuttosto elevata (nel caso di una circoscrizione che elegge 12 deputati, la soglia sarà dell'8,3%; per 14 deputati del 7,1%; per 16 del 6,25%; se per aggregare maggiore consenso politico si volesse stabilizzare la soglia implicita di sbarramento intorno al 5%, basterebbe ipotizzare circoscrizioni dove siano assegnati 20 o 22 seggi).

Tuttavia, vi sono altri fattori sulla base dei quali si può sostenere che il progetto abbia una vocazione maggioritaria. Il sistema, infatti, è “ad azione maggioritaria” soprattutto perché è azionato sulla base di una logica maggioritaria, sia dagli elettori che dai soggetti politicamente rilevanti, nonché per il fatto che il metodo D'Hondt premia i partiti più grandi a scapito di quelli piccoli.

Inoltre, va detto che l'elettore che si reca a votare trova davanti a sé una scheda elettorale con una serie di singoli candidati che concorrono per l'unico seggio uninominale di quel collegio. Si tratta di una sfida tra individui, un confronto molto condizionato dal fattore personalistico e territoriale, pur essendo presente, accanto al nome del concorrente, il simbolo del partito.

È evidente, dunque, che l'elettore ha davanti a sé una scheda che, per come è costruita e per come si presenta, evoca “un approccio al voto” tipico del collegio maggioritario uninominale. La proposta in esame si presenta come una rottura dello schema di “nomina” che sovrintende alla attuale legge elettorale vigente per il Parlamento per la quale, ora, l'elettore è chiamato ad accettare o respingere in blocco una lista pre-confezionata di futuri parlamentari.

Inoltre, come dimostra la simulazione compiuta (cfr. l'allegato 1), con un sistema come questo i partiti più grandi riescono ad ottenere una percentuale della rappresentanza in seggi nell'organo superiore alla percentuale dei voti ottenuti. I piccoli partiti, dunque, hanno una sola alternativa: promuovere percorsi aggregativi con i partiti più vicini (o più grandi) ovvero correre il rischio di “non entrare in Parlamento”.

Non sembra dunque condivisibile la critica alla “proposta Veltroni” (che non prevede il premio di maggioranza) mossa sostenendo che proprio il premio di maggioranza sarebbe una necessità italiana per garantire la stabilità di governo (così D'Alimonte, *Il Sole 24 ore*, 11 novembre 2007).

Ci permettiamo di notare, infatti, che il premio è solo uno degli strumenti che possono creare stabilità, ma non l'unico e – sicuramente – non quello che ha funzionato meglio in

questi anni in Italia⁵; è vero che il premio ha garantito stabilità maggiore che in passato, ma una stabilità, in certi casi, non di governo, ma di pura superiorità numerica di una coalizione rispetto all'altra.

Stabilità di maggioranza, infatti, non significa *tout court* stabile capacità di governare, come dimostrano le vicende italiane, sia nazionali, che regionali e locali.

L'idea del sistema "a base proporzionale, ma ad azione maggioritaria", proprio per questo, sembra quella di legare in maniera indissolubile la stabilità in senso numerico di una maggioranza politica con la sua capacità di governare.

La "proposta Veltroni" si mostra attenta a creare le condizioni per produrre stabilità a prescindere dal premio, perché costringe il sistema partitico a ragionare nella logica della costruzione di una maggioranza in grado di governare e non della realizzazione di una maggioranza che sia solo e semplicemente una maggioranza numerica.

3. La scelta dei rappresentanti, senza i rischi né della preferenza, né dei patti di coalizione.

La "proposta Veltroni", inoltre, si preoccupa di costruire in modo nuovo il rapporto tra gli elettori e l'eletto, ancorando la rappresentanza sia all'elemento territoriale (il collegio), che a quello politico (il partito).

Vale la pena ricordare, infatti, che il sistema proporzionale in vigore fino al 1993, quello misto utilizzato nel 1994, 1996 e 2001, nonché quello del 2006, scontano ognuno un difetto diverso nel rapporto tra l'eletto ed i cittadini elettori.

Il primo, con la possibilità di esprimere la preferenza (prima plurima e poi singola), poneva l'accento sul rapporto politico tra eletto ed elettore mediato dalle "cordate" nel partito, dalle correnti e dai vincoli personali, su territori anche molto ampi.

Il secondo, invece, non costruiva alcun rapporto partitico-personale tra eletto ed elettori, perché la coalizione distribuiva i seggi non tanto su basi di legame territoriale del candidato, ma in ragione della classificazione del collegio come "sicuro", "quasi sicuro", "incerto", "già perso", dovendo accogliere le molteplici richieste di tutti i soggetti politici della coalizione, dai più grandi ai più piccoli (senza i quali si rischiava di perdere le elezioni). Inoltre, spesso il parlamentare eletto transitava da un collegio ad un altro in ragione di molteplici fattori.

⁵ Così D'Alimonte, per il quale "il premio di maggioranza non è una bella cosa. È una necessità in un sistema iper-frammentato come il nostro"; tant'è, continua lo stesso studioso, che è stato introdotto in tutti i sistemi elettorali italiani (*rectius*, eccetto quello per l'elezione dei membri italiani del Parlamento europeo).

Il terzo sistema (quello vigente), infine, quel legame tra il rappresentante ed i rappresentati lo ha reciso del tutto, non permettendo più di avere neanche quel sottile, ma comunque percepibile, legame che almeno il collegio territoriale parzialmente ancora garantiva.

La proposta in questione, invece, permette all'eletto di poter costruire un legame con i cittadini del proprio collegio, sia in ragione della sua capacità di rappresentare un territorio, che per quella di essere legato ad un partito.

C'è un dato, inoltre, che vale la pena sottolineare, ossia l'impatto di questo sistema proposto sul *cursus honorum* della classe politica italiana: vi sarebbero – infatti - le condizioni per approdare ad un sistema di carriera politica mediata in maniera più incisiva dai cittadini e non più dai soli partiti.

Il Sindaco apprezzato, come il consigliere regionale o dell'ente locale, che hanno lavorato per quel territorio, sono i candidati ideali per un sistema come questo.

Tale conclusione potrebbe risultare rafforzata dalla previsione (volontaria ovvero *ope legis*) delle primarie: con esse si potrebbe scegliere il candidato del partito nell'uninomiale, mentre per gli altri concorrenti alle primarie si aprirebbero le porte del "listino" con una collocazione che rispecchi i risultati della consultazione, anche in modo da evitare che il listino abbia la caratteristica "partitica" dei "listoni" previsti dalla legge attualmente in vigore.

Per quanto concerne i partiti a forte connotazione locale (come, ad esempio, la Lega nord, ma il discorso vale anche per forze molto più piccole), essi avrebbero un probabile accesso al Parlamento, grazie alla dimensione ridotta delle circoscrizioni e dei collegi; in ogni caso, si tratterebbe di una rappresentanza molto meno ampia rispetto a quella a loro garantita da sistemi proporzionali puri applicati a circoscrizioni più ampie.

Infine, occorre ricordare che, soprattutto nel caso in cui tale proposta dovesse essere applicata al nuovo quadro costituzionale (che prevede – tra le altre cose – una riforma del Parlamento), sarebbe necessario ridisegnare sia la mappa delle circoscrizioni che dei collegi. Si tratterebbe di una attività da svolgere con molta attenzione per salvaguardare le forze politiche di opposizione e – per questa ragione - è ipotizzabile che il lavoro preparatorio della divisione del territorio in circoscrizioni e collegi sia svolto da una commissione tecnica imparziale che, composta da soggetti terzi rispetto al circuito politico-partitico, dovrebbe operare al fianco del Ministero dell'Interno.

4. La “proposta Veltroni” e il referendum.

Sembra opportuno, in conclusione, evidenziare che dall'accoglimento della “proposta Veltroni” deriverebbe presumibilmente il superamento del referendum.

Invero, i quesiti proposti non sembrano capaci di estirpare dal sistema elettorale vigente quelle contraddizioni e quelle imperfezioni cui si è fatto cenno nel paragrafo 1. Permangono, infatti, il rischio di maggioranze contraddittorie nei due rami del Parlamento così come la scelta forzata fra schieramenti opposti e, per di più, non sono rintracciabili meccanismi volti a riattribuire all'elettore un reale potere di scelta.

Visto che “le Camere conservano la propria permanente potestà legislativa, sia nella fase dell'iniziativa e della raccolta delle sottoscrizioni, sia nel corso degli accertamenti sulla legittimità e sull'ammissibilità delle richieste, sia successivamente alla stessa indizione del referendum abrogativo”⁶, un accordo su una proposta di modifica della legge elettorale che si dimostri idonea ad evitare il referendum è costituzionalmente possibile, oltre che politicamente auspicabile.

E' noto che questo esito è possibile solo e soltanto nel caso in cui la *lex superveniens* abbia modificato i principi ispiratori della complessiva disciplina o i contenuti essenziali delle singole norme⁷. Solo queste circostanze determinano il venir meno dell'oggetto della richiesta referendaria. Al contrario, se si dovessero apportare modifiche meramente formali, esse potrebbero essere finalizzate a frodare l'iniziativa referendaria, e dunque l'effettuazione della consultazione popolare si sposterebbe sulla nuova legge.

Apparirebbe arduo sostenere che la “proposta Veltroni” apporti modifiche solo formali rispetto alla disciplina vigente. Può essere sufficiente guardare al premio di maggioranza, di fatto eliminato, e al ritorno della scelta del candidato da parte dell'elettore per dimostrare come la “proposta Veltroni” voglia riscrivere il sistema elettorale attorno a principi e metodi applicativi nettamente in contrasto con quelli della legge n. 270 del 2005 che dunque risulta superata nel suo complesso e quindi, anche, in riferimento alle singole disposizioni oggetto della richiesta referendaria.

⁶ Cfr. Corte cost., sent. n. 68 del 1978.

⁷ Corte Cost., sent. n. 68 del 1978, dove al punto 3 si è affermato che “*se l'intenzione del legislatore - obiettivata nelle disposizioni legislative sopraggiunte - si dimostra fondamentalmente diversa e peculiare, nel senso che i relativi principi ispiratori sono mutati rispetto alla previa disciplina della materia, la nuova legislazione non è più ricollegabile alla precedente iniziativa referendaria: in quanto non si può presumere che i sottoscrittori, firmando la richiesta mirante all'abrogazione della normativa già in vigore, abbiano implicitamente inteso coinvolgere nel referendum quella stessa ulteriore disciplina*”.

Allegato 1

Simulazione funzionamento del sistema elettorale della “proposta Veltroni”

Circoscrizione ALFA – elezione di 12 membri della Camera dei Deputati

Collegio 1		
Candidato uninominale	Partito e lista collegati	Voti
Tizio	Partito A	10.000
Caio	Partito B	4.000
Sempronio	Partito C	8.000
Duilio	Partito D	2.000
Mario	Partito E	650
Giulio	Partito F	350
Votanti		25.000

Collegio 2		
Candidato uninominale	Partito e lista collegati	Voti
Nerone	Partito A	7.000
Pompeo	Partito B	3.000
Augusto	Partito C	8.000
Cesare	Partito D	1.000
Silvio	Partito E	850
Enea	Partito F	650
Votanti		20.500

Collegio 3		
Candidato uninominale	Partito e lista collegati	Voti
Vespasiano	Partito A	9.000
Tito	Partito B	5.000
Domiziano	Partito C	4.000
Plinio	Partito D	2.000
Caio	Partito E	1.000
Romolo	Partito F	900
Votanti		21.900

Collegio 4		
Candidato uninominale	Partito e lista collegati	Voti
Lucrezio	Partito A	8.000
Ovidio	Partito B	2.000
Livio	Partito C	10.000
Mecenate	Partito D	1.000
Remo	Partito E	800
Spartaco	Partito F	1.200
Votanti		23.000

Collegio 5		
Candidato uninominale	Partito e lista collegati	Voti
Silvia	Partito A	8.000
Claudio	Partito B	3.000
Odoacre	Partito C	7.000
Filippo	Partito D	2.000
Gracco	Partito E	500
Ercole	Partito F	700
Votanti		21.200

Collegio 6		
Candidato uninominale	Partito e lista collegati	Voti
Giulio	Partito A	5.000
Marzio	Partito B	4.000
Gracco	Partito C	6.000
Tullio	Partito D	3.000
Cassio	Partito E	1.500
Appio	Partito F	900
Votanti		20.400

Attribuzione degli altri 12 seggi su base proporzionale, previo calcolo, con metodo D'Hondt dei seggi da attribuire a ciascun partito.

Partito e lista collegata	Voti nella circoscrizione ALFA (somma dei voti ottenuti nei collegi)	Percentuale dei voti
Partito A	47.000	35.60 %
Partito B	21.000	15.90 %
Partito C	43.000	32.57 %
Partito D	11.000	8.3 %
Partito E	5.300	4.07%
Partito F	4.700	3.56%
Totale voti	132.000	100%

I 12 seggi sono complessivamente assegnati ai partiti con **i dividendi più alti**.

Partito	Voti	/1	/2	/3	/4	/5	/6
Partito A	47.000	47.000	23.500	15.666	11.750	9.400	7.833
Partito B	21.000	21.000	10.500	7.000	5.250	4.200	3.500
Partito C	43.000	43.000	21.500	14.333	10.750	8.600	7.166
Partito D	11.000	11.000	5.500	3.666	2.750	2.200	1.833
Partito E	5.300	5.300	2.650	1.766	1.325	1.060	883
Partito F	4.700	4.700	2.350	1.566	1.175	940	783

Partito	Voti	/7	/8	/9	/10	/11	/12
Partito A	47.000	6.714	5.875	5.222	4.700	4.272	3.916
Partito B	21.000	3.000	2.625	2.333	2.100	1.909	1.750
Partito C	43.000	6.142	5.375	4.777	4.300	3.909	3.583
Partito D	11.000	1.571	1.375	1.222	1.100	1.000	916

Partito E	5.300	757	662	588	530	481	441
Partito F	4.700	671	587	522	470	427	391

Partito	SEGGI	Di cui VINCENTI UNINOMINALE	Di cui MIGLIORI perdenti oppure del LISTINO
Partito A	5	3	2
Partito B	2	0	2
Partito C	4	3	1
Partito D	1	0	1
Partito E	0	0	0
Partito F	0	0	0

Risultano eletti innanzitutto i candidati più votati nei singoli collegi:

Collegio 1	Tizio	Partito A	10.000
Collegio 2	Augusto	Partito C	8.000
Collegio 3	Vespasiano	Partito A	9.000
Collegio 4	Livio	Partito C	10.000
Collegio 5	Silvia	Partito A	8.000
Collegio 6	Gracco	Partito C	6.000

Rapporto tra percentuale dei voti e percentuale dei seggi attribuiti.

Partito	Voti	Percentuale dei voti	Seggi	Percentuale seggi	Delta
Partito A	47.000	35.60 %	5	41.7 %	+ 6.1%
Partito B	21.000	15.90 %	2	16.7 %	+ 0.8%
Partito C	43.000	32.57 %	4	33,3 %	+ 0.73
Partito D	11.000	8.3 %	1	8.3 %	=
Partito E	5.300	4.07 %	0	0 %	- 4.07%
Partito F	4.700	3.56 %	0	0 %	- 3.56%
Totale	132.000	100%	12	100%	